



ROMA CAPITALE

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive
Formazione e Lavoro

Roma Capitale
Dipartimento Attività - Economico -
Produttive, Formazione-Lavoro
20 NOV. 2013
Protocollo Generale
82366
N. QH/.....

118723
ROMA CAPITALE
SEGRETARIATO-DIREZIONE GENERALE
29 NOV 2013
N. DC/ **2055.2**

8/11/13

Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione della Giunta Capitolina

OGGETTO: Indirizzi finalizzati alla chiusura del procedimento di riordino degli impianti pubblicitari di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 1689/1997 e ss.mm.ii. e contestuale revoca parziale della deliberazione di Giunta Capitolina n. 116 del 5 aprile 2013.

Al Segretariato Generale
Alla Ragioneria Generale

Il Dirigente
Dott. Francesco Paciello

Il Direttore di Direzione
Dott.ssa Francesca Romana Nicastro

Il Direttore
Dott.ssa Virginia Proverbio

L'Assessore
Dott.ssa Marta Leonori

Premesso:

che, con deliberazione di Giunta Capitolina n. 116 del 5 aprile 2013 sono stati formulati indirizzi finalizzati alla chiusura del procedimento di riordino degli impianti pubblicitari di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 1689/1997 e ss.mm.ii..

Visto degli Uffici
Pareri ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49 del TUEL. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000 s.m.i..

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267 del 18-08-2000 s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente
Dott. Francesco Paciello

Parere Ragioneria Generale

Il Dirigente della U.O.

Assistenza giuridico-amministrativa ai sensi dell'art. 97 c. 2 del TUEL di cui al D.Lgs. del 18/08/2000 s.m.i..

Attestazione avvenuta assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell'art. 97, c. 2, D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

che nella predetta deliberazione viene fatto riferimento alla distinzione tra impianti riconducibili alla c.d. procedura di riordino (distinguibili nelle tipologie tipo "SPQR", "R", "ES", "E" nonché di tipo "CONV", di cui all'art. 34, comma 4 bis della Deliberazione Consiglio Comunale n. 37/2009) ed impianti di tipo cd. "senza scheda", volendo così rimarcare la differenza fra gli impianti pubblicitari che hanno partecipato alla predetta procedura di riordino, ed impianti che non hanno partecipato a tale procedura in quanto installati sul territorio, senza titolo, successivamente all'anno 1997, precisando, altresì, che entrambe le tipologie di impianti sono oggi inserite nella Nuova Banca Dati dell'Amministrazione che costituisce la dotazione informatica strutturale per la gestione del settore pubblicità, il monitoraggio del territorio ed il contrasto all'abusivismo;

che, sempre nella medesima deliberazione, viene espressamente previsto, all'8° capoverso del dispositivo, *"di stabilire, ai fini della presente disciplina temporanea, che gli impianti di tipo "senza scheda" già inseriti nella Nuova Banca Dati e non riconducibili alla procedura di riordino, permangono sul territorio in via temporanea fino all'adozione del Piano Regolatore degli impianti pubblicitari, a condizione che rispettino le prescrizioni del Codice della Strada, come derogato dell'art. 4 del Regolamento di Pubblicità, nonché le altre prescrizioni del medesimo Regolamento, in particolare l'art. 34, comma 1";*

che, pertanto, era stata prevista una temporanea permanenza di tali impianti sul territorio, circoscritta nel tempo, fino all'adozione del Piano Regolatore degli impianti pubblicitari;

che, stante l'assenza di prescrizioni di natura obbligatoria per l'Amministrazione capitolina di mantenere sul suolo pubblico tali impianti pubblicitari, occorre invece considerare che la rimozione degli stessi può produrre, fin da subito, nell'ambito di una efficace lotta all'abusivismo pubblicitario, effetti rilevanti e positivi sul decoro pubblico e sul danno da inquinamento visivo gravante sulla città;

che occorre precisare che gli impianti a cui fa riferimento il dispositivo della deliberazione di G.C. n.116/2013, al 10° capoverso che recita *"di qualificare gli impianti di dimensione mt. 2 x 2 destinati esclusivamente alla promozione di iniziative culturali e dello spettacolo come "circuito cultura e spettacolo"* hanno la medesima natura giuridica di quelli del tipo c.d. "senza scheda", in quanto anch'essi non riconducibili alla cd. procedura di riordino, e che, pertanto, valgono per gli stessi le medesime motivazioni formulate nei precedenti capoversi riguardo agli impianti di tipo "senza scheda" ai fini della valutazione di una loro ulteriore permanenza sul territorio;

che, pertanto, appare opportuno assegnare a tutti i soggetti titolari di impianti del tipo cd. senza scheda, ivi compresi quelli del circuito cultura e spettacolo, un termine, ritenuto congruo, di 90 giorni dalla pubblicazione del presente atto al fine di consentire loro, previa diffida, una rimozione spontanea dei manufatti pubblicitari, pena l'applicazione delle sanzioni previste negli articoli 31 e seguenti del vigente Regolamento di pubblicità;

Premesso ancora

che nella deliberazione di Giunta Capitolina n. 116/13 non viene fatta alcuna distinzione fra gli impianti di tipo senza scheda insistenti su area pubblica rispetto a quelli insistenti su area privata, garantendo ad entrambi una permanenza sul territorio fino all'adozione del Piano Regolatore degli impianti pubblicitari;

che, alla luce del termine di cui sopra di novanta giorni assegnato agli impianti senza scheda su suolo pubblico per la loro rimozione dal territorio, occorre precisare invece che per gli impianti di tipo senza scheda installati su area privata è confermata la facoltà di cui all'art. 33bis comma 1 del Regolamento di Pubblicità, ovvero di poter presentare istanza per essere autorizzati a permanere sul territorio;

considerato, altresì, opportuno, in occasione delle nuove prescrizioni che si intendono fissare con il presente atto e di cui alle precedenti premesse, fornire anche alcuni chiarimenti e precisazioni sul contenuto di altre disposizioni dettate dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 116/2013;

che, con particolare riferimento all'indirizzo di cui al 5° capoverso del dispositivo della su indicata deliberazione, che recita: *"di confermare che l'efficacia nel tempo della posizione amministrativa degli impianti di cui al precedente*

capoverso è regolata dal combinato disposto dell'art. 34 comma 9 del Regolamento di Pubblicità, come modificato dalla deliberazione Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 38/2008, e dell'art. 64 del D.Lgs. n. 446/1997, a condizione che sia ottemperato alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione nei modi e nelle forme di cui al comma 10 predetto art. 34", occorre precisare che, ad un più approfondito esame della normativa citata, il richiamo all'art. 64 del D.Lgs. n. 446/1997 deve considerarsi un mero errore materiale, in quanto risulta irrilevante ai fini della definizione della durata nel tempo delle posizioni amministrative riferite agli impianti di cui alla procedura di riordino;

che, infatti, l'Amministrazione ha già affrontato in modo specifico il tema della durata degli impianti di cui alla procedura di riordino, sia con la previsione di cui all'art. 34 comma 9 sia con le modalità dell'eventuale rinnovo delle autorizzazioni di cui al comma 10 del medesimo articolo, rispetto alla quale nulla può innovare la deliberazione di Giunta Capitolina n. 116/2013 avente, tra l'altro, diversa forza giuridica;

considerato ancora

che, con riferimento all'indirizzo formulato nel dispositivo della deliberazione di G.C. n. 116 al 6° capoverso che recita: "di stabilire, sempre ai fini della chiusura del procedimento di riordino, che gli impianti di cui ai predetti due ultimi capoversi, se rispettano le condizioni ivi stabilite, costituiscono parte integrante dei Piani di Localizzazione adottati in conseguenza del Piano Regolatore degli impianti pubblicitari e, ove in contrasto con le prescrizioni stabilite da quest'ultimo, sono ammessi prioritariamente alla trasformazione in componenti e complementi di arredo urbano di cui all'art. 4 comma 1 lett. I del Regolamento di Pubblicità, anche nell'ambito dei progetti di cui all'art. 6 commi 1bis e 5 del medesimo Regolamento", nonché con quello di cui al successivo 7° capoverso che recita: "di precisare che, qualora la superficie pubblicitaria derivante dalla chiusura del procedimento di riordino dovesse risultare di quantità superiore a quella prevista dal Piano Regolatore di cui all'art. 19 del Regolamento di Pubblicità, si applicano i criteri di cui all'art. 34, comma 4 del predetto Regolamento"; occorre ricordare come il Piano Regolatore degli impianti pubblicitari si pone come documento obbligatorio per legge ai sensi del D. Lgs. n. 507/1993, e, soprattutto, come atto di programmazione attraverso cui classificare il territorio, progettare l'esposizione dei mezzi pubblicitari in aree omogenee del territorio, individuare gli indici di affollamento intesi come quantità di esposizione pubblicitaria nelle singole reti stradali urbane, disciplinare tipi e formati degli impianti pubblicitari ammessi, ivi compresi componenti e complementi di arredo urbano;

che, il predetto Piano Regolatore costituisce, altresì, il presupposto amministrativo sulla base del quale redigere i singoli Piani di Localizzazione aventi la funzione di individuare la precisa ubicazione sul territorio degli impianti, determinando in concreto l'effettiva superficie pubblicitaria ammessa in città da assegnare attraverso la procedura di evidenza pubblica a cui fa espresso riferimento l'articolo 7, comma 2 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2009, in pieno allineamento ai principi comunitari in tema di attività produttive a carattere contingentato aventi riflesso sul suolo pubblico;

che, prescrivendo l'inserimento automatico delle risultanze del procedimento di riordino nei Piani di Localizzazione, tuttavia la deliberazione di Giunta Capitolina n.116/2013 non altera la scadenza naturale dei titoli degli impianti di cui alla procedura di riordino, senza pertanto voler introdurre alcuna forma derogatoria alle disposizioni vigenti in tema di durata dei titoli autorizzatori.

Stante quanto riportato nei precedenti capoversi del presente provvedimento, appare necessario procedere ad una parziale revoca della deliberazione di Giunta Capitolina n. 116/2013.

Atteso che in data 20/11/2013 il Dirigente del Dipartimento Attività Economico e Produttive – Formazione e Lavoro – U.O Regolazione, monitoraggio e controllo delle Affissioni e Pubblicità – Dott. Francesco Paciello ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000 s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Dirigente

F.to: F. Paciello";

Preso atto che in data 20/11/2013 il Direttore del Dipartimento Attività Economiche e Produttive Formazione e Lavoro ha attestato – ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, c. 1, lett. h) e i), del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economica-finanziaria e d'impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: V. Proverbio

Preso atto che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

LA GIUNTA CAPITOLINA

per i motivi indicati in premessa

DELIBERA

- di assicurare la permanenza sul territorio di tutti gli impianti pubblicitari contenuti nella Nuova Banca Dati, limitatamente alle tipologie "SPQR", "R", "ES", "E" nonché di quelli di cui all'articolo 33bis del Regolamento di Pubblicità e di quelli di tipo "CONV", di cui all'art. 34, comma 4 bis del Regolamento, a titolo temporaneo nelle more dell'adozione del Piano Regolatore degli impianti pubblicitari e dei suoi relativi piani di localizzazione a condizione che gli impianti rispettino le prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento attuativo, come integrate dalla deliberazione Commissario Straordinario n. 45/2008, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23, comma 6 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 51, comma 2 e 4 del D.P.R. n. 495/1992, nonché le prescrizioni del Regolamento di Pubblicità di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2009, nonché quelle in tema di insistenza in aree vincolate come disciplinate dalla Deliberazione Commissario Straordinario predetta, confermando che l'inserimento nella Nuova Banca Dati degli impianti in questione determina la chiusura del procedimento di riordino ad essi relativo, all'ulteriore condizione che la relativa posizione contabile sia regolare a far data dal titolo sottostante alla scheda di riordino.
- di stabilire che gli impianti qualificati nella Nuova Banca Dati di tipo c.d. "senza scheda", ivi compresi quelli del "circuito cultura e spettacolo" dovranno essere rimossi, previa diffida, a cura e spese dei proprietari entro (90) novanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, pena l'applicazione delle sanzioni previste negli articoli 31 e seguenti del vigente Regolamento di pubblicità (Deliberazione Consiglio Comunale n. 37/2009);
- di sostituire il quinto capoverso della deliberazione di Giunta Capitolina n. 116 del 5 aprile 2013 con il seguente "di confermare che l'efficacia nel tempo della posizione amministrativa degli impianti di cui al precedente capoverso è regolata dal disposto dell'art. 34, comma 9 del Regolamento di Pubblicità, come modificato dalla deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 38/2008, a condizione che sia ottemperato alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione nei modi e nelle forme di cui al comma 10 del predetto art. 34";
- di precisare, in riferimento al sesto capoverso della deliberazione di Giunta Capitolina n. 116/2013, che il recepimento automatico delle risultanze del procedimento di riordino all'interno del Piano Regolatore e nei conseguenti Piani di Localizzazione non altera, tuttavia, la scadenza naturale dei titoli degli impianti di cui alla medesima procedura di riordino;

- di revocare la deliberazione di Giunta Capitolina n.116 del 5 aprile 2013 avente ad oggetto: "*indirizzi finalizzati alla chiusura del procedimento di riordino degli impianti pubblicitari di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 1689/1997 e ss.mm.ii.*" nelle parti in contrasto con la presente deliberazione.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.